



Delibera della Giunta Regionale n. 684 del 10/12/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 2 Veterinario

Oggetto dell'Atto:

**AIUTO DI STATO XA 72/2009.LEGGE 3/2005- TUTELA DELLA BUFALA
MEDITERRANEA -MODIFICA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.415 DEL 09/08/2012**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- Che con Delibera di G.R. n° 415 del 9 agosto 2012, inerente "Aiuto di Stato XA72/2009 Legge 3/2005 - tutela della bufala mediterranea" è stata predisposta la base normativa indispensabile ai fini della proroga del riconoscimento dell'Aiuto da parte della Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006;
- Che successivamente è stata inoltrata agli Uffici della Commissione europea la richiesta di riconoscimento della proroga di Aiuto di Stato esentato ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 fino al 30 giugno 2014;

CONSIDERATO

- Che in fase istruttoria, e al fine della concessione del previsto parere, la Commissione Europea con nota ARES (2012) 1349300 ha ritenuto di dover richiedere una modifica della Delibera di G.R. 415 con l'inserimento della clausola di "esclusione dal regime per le imprese che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finché detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";

RITENUTO

- Di dovere pertanto procedere alla modifica della Delibera di Giunta Regionale n° 415 del 9 agosto 2012 inserendo dopo il punto 3 del deliberato il seguente punto
 - o "3Bis. Sono escluse dal regime le imprese che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finché detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato, nonché le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà";

PROPONE , e la Giunta in conformità, a voto unanime:

DELIBERA

1. di modificare la Delibera di Giunta regionale n° 415 del 9 agosto 2012 inserendo dopo il punto 3. del deliberato il seguente punto:
 - o "3Bis. Sono escluse dal regime le imprese che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile che deve essere ancora rimborsato finché detto aiuto, maggiorato degli interessi di mora, sia stato rimborsato o depositato su un conto bloccato, nonché le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà".
2. Il presente provvedimento è trasmesso all'AGC 20 Assistenza Sanitaria, all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione, al Bollettino Ufficiale per la pubblicazione e successivamente inoltrata ai competenti Uffici della Commissione europea.